



---

**COMUNE DI SAN LORENZO DORSINO**  
Provincia di Trento

---

**Verbale di Deliberazione della Giunta comunale**

**n. 46 dd. 11.04.2018**

**OGGETTO:** Art. 46 D.P.R. 16.12.1992, n. 495. Autorizzazione alla costituzione di un nuovo accesso carraio a servizio delle pp.ff. 10/3 ed 11 e delle pp.edd. 100 e 37 p.m. 6 dalla strada comunale p.f. 668/5 in centro storico in C.C. Andogno.

L'anno **duemiladiciotto**, il giorno **undici** del mese di **aprile** alle ore 17:40 nella sala delle riunioni, con l'osservanza delle prescritte formalità di legge, si è riunita la Giunta comunale:

DELLAIDOTTI ALBINO	Sindaco	presente
MARGONARI RUDI	Vicesindaco	presente
DEGIAMPIETRO PIERA	Assessore	presente
ORLANDI DAVIDE	Assessore	presente
RIGOTTI ILARIA	Assessore	assente giustificato

Assiste il Segretario comunale dott. Giovanna Orlando.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Albino Dellaiddotti invita la Giunta a deliberare in merito all'oggetto.

**LA GIUNTA COMUNALE**

Esaminata la nota dei proprietari delle pp.ff. 10/3 ed 11 e delle pp.edd. 100 e 37 p.m.6 in C.C. Andogno di data 05.02.2018, pervenuta in data 07.02.2018 sub prot. n. 898, completa di elaborati tecnici, con la quale viene richiesta l'autorizzazione alla costituzione di un nuovo accesso carrabile, di complessivi ml. 5,00 circa dalla strada comunale p.f. 668/5 in C.C. Andogno, a servizio delle proprietà dei richiedenti sopra citate;

Dato atto che il Servizio Tecnico ha verificato che il passo carrabile sopra citato non contrasta con le disposizioni di cui al D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 ed al relativo Regolamento di esecuzione e di attuazione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495;

Considerato che il previsto cancello a due battenti per l'accesso alle proprietà private in premessa sarà realizzato a meno dei 5 m canonici previsti dalla strada comunale e che lo stesso è previsto con apertura motorizzata azionabile tramite telecomando a distanza;

Osservato che ai lati dell'accesso sono presenti la fontana comunale in pietra ed un idrante che consentono l'accesso veicolare ma che richiedono comunque una certa attenzione ai conducenti dei veicoli che fruiscono di tale accesso;

Dato atto che nulla osta alla realizzazione del nuovo accesso carrabile richiesto, con la prescrizione che tutti gli eventuali danni causati alla pavimentazione, alle strutture portanti della sede stradale comunale, alla fontana comunale od all'idrante posti ai lati dell'accesso sia in sede di realizzazione dei lavori sia durante il successivo utilizzo del passo carraio siano a totale carico dei richiedenti;

Visto l'art. 22 del Nuovo Codice della Strada approvato con D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 e s.m. e l'art. 45 del relativo Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 16.12.1992, n. 495 e s.m.;

Considerato opportuno, nel rispetto degli articoli di cui al comma precedente, prescrivere l'adozione di tutti gli eventuali accorgimenti ritenuti utili in modo che l'uscita dalla proprietà privata non rechi pericolo o intralcio alla viabilità comunale o limiti in alcun modo l'uso dell'acqua pubblica della fontana o dell'idrante pubblico presenti in loco;

Acquisito il parere favorevole sulla proposta di deliberazione espresso, ai sensi dell'art. 81, comma 1 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L, dal Responsabile del Servizio Tecnico in ordine alla regolarità tecnica, dando atto che non si rende necessario acquisire il parere di regolarità contabile e l'attestazione di copertura finanziaria;

Visto il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L;

Visto lo Statuto comunale,

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge

**D E L I B E R A**

1. di autorizzare, per le motivazioni in premessa esposte, la costituzione di un nuovo accesso carrabile, di complessivi ml. 5,00 circa, dalla strada comunale p.f. 668/5 a servizio delle proprietà pp.ff. 10/3 ed 11 e delle pp.edd. 100 e 37 p.m.6 in C.C. Andogno alle seguenti condizioni:
  - il previsto cancello a due battenti per l'accesso alle proprietà private previsto sia dotato di apertura motorizzata verso la proprietà privata azionabile tramite telecomando a distanza;
  - tutti gli eventuali danni causati alla pavimentazione, alle strutture portanti della sede stradale comunale, alla fontana comunale od all'idrante posti ai lati dell'accesso sia in sede di realizzazione dei lavori sia durante il successivo utilizzo del passo carraio siano a totale carico dei richiedenti;
  - l'uscita dalla proprietà privata non rechi pericolo o intralcio alla viabilità comunale e non limiti in alcun modo ai censiti l'uso dell'acqua pubblica della fontana ed agli addetti alla pubblica sicurezza dell'idrante pubblico presenti in loco;
  - venga effettuato con esito favorevole, a lavori ultimati, da parte del Servizio Tecnico Comunale un sopralluogo al fine di verificare il ripristino a perfetta regola d'arte della sede stradale pubblica;
2. di precisare che l'autorizzazione di cui al punto 1) exonera l'Amministrazione comunale da eventuali danni arrecati ai veicoli che transitano sulla strada comunale da autovetture o mezzi che usufruiscono sia in entrata che in uscita del nuovo accesso carraio;
3. di riconoscere che l'intervento deve in ogni caso essere preventivamente verificato sotto l'aspetto urbanistico e dovrà essere acquisito il necessario titolo autorizzativo;
4. di dare atto che l'adozione della presente deliberazione non comporta alcun impegno di spesa.

LB



Avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:

- opposizione alla Giunta comunale, entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 79, comma 5 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 3/L e s.m.;
- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Trento, entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010, n. 104;
- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.

In materia di aggiudicazione di appalti si richama la tutela processuale di cui all'art. 8 del D.Lgs. 20 marzo 2010, n. 53. In particolare:

- il termine per il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale è di 30 giorni;
- non è ammesso il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Alla presente deliberazione sono uniti:

- parere in ordine alla regolarità tecnica;
- certificazione iter pubblicazione ed esecutività.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto.

Il Sindaco  
- *Albino Dellaiddotti* -

Il Segretario comunale  
- *dott. Giovanna Orlando* -